

AVV. SERGIO GALLEANO
Via Germanico, 172 – 00192 Roma
tel. 06 37500612 - fax 06 37500315
roma@studiogalleano.it
sergio.galleano@milano.pecavvocati.it
www.studiogalleano.it

TRIBUNALE DI RIMINI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per

VINCI Carlo, (c.f.: VNCCRL57D18Z352I) residente in San Mauro Pascoli (FC), Via C. Sforza, n. 74 e **SARDI Claudio** (c.f.: SRDCLD58M13D704R), residente in Rimini (RN), Via Aldo Moro, n. 25, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Galleano (c.f.: GLLSGN52E18F205N) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Germanico, 172, come da deleghe in calce al presente atto.

Ai fini della ricezione di notifiche di avvisi e di atti si indica il fax n. 06/37500315 e l'indirizzo di posta elettronica certificata sergio.galleano@milano.pecavvocati.it.

c/

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro *p.t.*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (40100), Via G. Reni, 4
PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO

1. I ricorrenti, dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -ramo trasporti- che operano presso l'ufficio Motorizzazione Civile di Bologna – sezione di Rimini, sono stati esclusi dai processi di riqualificazione professionale per gli anni 2009-2010.



2. Gli esponenti premettono che il CCNL Ministeri 1998/2001 rivedeva la classificazione dei lavoratori disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse Aree la A, la B e la C.
3. Tuttavia, mentre nelle Aree B e C la contrattazione collettiva aveva individuato diverse posizioni economiche all'interno delle aree, nell'area A non era prevista alcuna differenziazione professionale poiché le declaratorie contrattuali facevano riferimento a mansioni di estrema semplicità, di fatto non più esistenti e, dunque, a profili professionali ormai superati.
4. Dunque gli appartenenti all'area A – come gli odierni ricorrenti - non hanno potuto prendere parte al processo di rinnovamento ed adeguamento professionale che ha riguardato le altre aree professionali, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento.
5. Ciò in ragione del fatto che i passaggi comportavano costi aggiuntivi ai bilanci delle singole amministrazioni e che il ccnl del 1998, all'art. 32, prevedeva che il Fondo unico di amministrazione (FUA) servisse per *"finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità..."*; e l'Amministrazione interpretava tale disposizione nel senso di utilizzare il FUA per i passaggi nell'ambito di ciascuna area ma non per i passaggi tra aree.
6. La sigla del nuovo contratto collettivo, con effetto 2006-2009, ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I, II e III, nelle quali sono confluite rispettivamente le precedenti aree A, B e C) nonché diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima area, da F1 a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza.



7. Inoltre, per la ex area A (ora area I), il nuovo contratto, con disposizione transitoria di cui all'art. 36, ha così disposto: *"In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl"*.
8. In forza di tale disposizione del ccnl, con l'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto la *"progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell'art. 36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50 per finanziare, con decorrenza **1° ottobre 2007**, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A al ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."* **(doc. 1)**.
9. In una tabella allegata sono stati evidenziati i contingenti numerici destinati al suddetto passaggio **(doc. 2)**.
10. Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 - lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.



11. Con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del 20.6.2008 **(doc. 3)** sono state formulate talune osservazioni, in parte recepite dal Ministero dei Trasporti; con successivo provvedimento del predetto Dipartimento, in data 19.9.2008, si è ancora osservato quanto segue: *"... si precisa che le progressioni tra le aree, come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 3556 del 16 gennaio 2005, sono equiparate alle assunzioni e, pertanto, soggette ai limiti ed alle procedure previste dalla specifica normativa disposta in materia. In relazione a quanto sopra si ritiene che anche ai fini del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno, le procedure di cui all'art. 36 del ccnl vadano assoggettate alla disciplina autorizzatoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001"* **(doc. 4)**.
12. A completamento delle osservazioni, nel precitato provvedimento si è altresì rappresentato che l'accordo integrativo in esame avrebbe potuto seguire il suo corso, a condizione che lo stesso venisse modificato con la specificazione che, ai fini dell'attivazione dell'art. 36, si provvedeva nei termini suddetti.
13. In seguito a ciò, il Ministero dei Trasporti ha diramato in data 1.12.2008 **(doc. 5)** un comunicato al personale, precisando che *"In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto l'accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l'altro sancito l'impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d'area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti"*.
14. Al comunicato è stato allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta.
15. I ricorrenti, insieme ad altri colleghi, impugnavano dinanzi al TAR la comunicazione al personale del Direttore Generale del personale in data 1.12.2008 **(doc. 6)**, con la quale si bloccava il processo di passaggio del personale dall'area A verso l'area



B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica con comunicazione del 28.6.2008, ribadito con comunicazione 19.9.2008, nonché entrambi tali ultimi provvedimenti.

16. Di fatto i dipendenti del Ministero, contestavano *"l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica vale a dire dell'art. 35, comma 4 del D: Lgs 30.03.2001 n, 165, che subordina l'avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 39, comma 3, della Legge 27.12.1997 n, 449"*.
17. Il Tar Lazio nella sentenza **(doc. 7)** n. 1412/2011 reg. prov. Coll. così si pronunciava: *"Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le professionalità, ora F1 della seconda area, alle quali il Ministero intimato intende far accedere gli appartenenti alla ex area A (ora prima area), sono estranee alle procedure concorsuali di cui all'art. 97 Cost. e pertanto risulta illegittima la pretesa applicazione della normativa richiamata dalla Funzione pubblica, con conseguente illegittimità degli atti impugnati che devono pertanto essere annullata"*.
18. Ciò comportava un annullamento degli atti impugnati e un accoglimento delle richieste dei ricorrenti a vedersi annullare gli atti pregiudizievoli posti in essere dalla Funzione pubblica, ovvero la pretesa di ricondurre le progressioni dall'ex area A (ora prima area) alla posizione iniziale della seconda area (ex area B1), con conseguente, pretestuosa ed illegittima applicazione delle procedure tipiche dei passaggi di area che vengono ricondotti alla fattispecie di nuove assunzioni secondo le ordinarie procedure concorsuali.
19. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza 5414/2012: **doc. 8**)



20. Nel frattempo in data 30 maggio 2011 (**doc. 9**) presso il Ministero delle Infrastrutture veniva raggiunto un accordo con il quale, preso atto della pronuncia del TAR, si dava avvio alla procedura, specificando però che "Considerando altresì che non è possibile prevedere detti passaggi di Area, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 in quanto agli stessi deve essere attribuita la medesima decorrenza già fissata per le progressioni di area", di cui si dirà oltre.
21. In calce a tale accordo, si legge la nota a verbale della UILPA che dichiara di sottoscrivere l'accordo "considerandolo idoneo a regolare la posizione di tutti i lavoratori della ex aerea A, precisando che comunque lo stesso non incide sul diritto dei lavoratori vincitori del ricorso al TAR del Lazio nonché degli altri lavoratori che intendano agire in giudizio a vedersi riconoscere l'integrale anzianità, ai fini giuridici ed economici, del termine stabilito negli accordi originari dell'8 febbraio 2008 e del 14 luglio 2009".
22. La Uil, in particolare, con la dizione che si è sopra riportata tra virgolette, faceva riferimento alle procedure per progressioni economiche di cui infra.
23. La Funzione pubblica, cui veniva notificato l'accordo del 30 maggio 2011, frapponeva ancora ostacoli al programmato passaggio di area.
24. Sicché, considerando la mancata ottemperanza della suesposta sentenza, gli odierni ricorrenti insieme agli altri destinatari della procedura di passaggio di area, proponevano il ricorso in ottemperanza contro il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, che si concludeva con l'ordinanza TAR del Lazio n. 8256/2013, con la quale si ordinava la nomina di un commissario "ad acta" il dott. Marcello Arredi e si disponeva il termine di 60 giorni per



l'avvio della procedura di passaggio di area dei ricorrenti (**doc. 10**).

25. Il Ministero, con decreto n 597 del 7 novembre 2013, indicava una procedura selettiva, per esami, per la copertura di n. 156 posti riservati al personale dell'Area funzionale prima che aveva proposto il ricorso, da inquadrare, all'esito della prova di esame prevista, nell'area funzionale seconda, fascia economica F1 (**doc. 11**).
26. Il numero di candidati risultati idonei, tra i quali l'odierno ricorrente, era di 103 unità, 31 unità in meno rispetto al 134 posti disponibili nella seconda area, fascia economica F1.
27. In fase esecutiva della predetta sentenza, i ricorrenti, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 466 del 13.08.2015 venivano inquadrati nell'area funzionale seconda - fascia economica F1 (**doc. 12**).
28. I contratti individuali di lavoro nell'area seconda - fascia retributiva F1 sottoscritti in data 19.11.2015, stabilivano la decorrenza degli effetti giuridici del rapporto di lavoro dal 01.01.09 e di quelli economici dal 13.08.15.
29. In data 5.10.15 i ricorrenti avevano, nel frattempo, proceduto a richiedere il loro inserimento nel profilo professionale F1, necessariamente a partire dal 1° gennaio 2009 come impostogli dall'Amministrazione.
30. Tale diversa data di inquadramento, rispetto a quella indicata dall'accordo integrativo del 8 febbraio 2008 e che faceva decorrere i passaggi dalla prima alla seconda area dal 1° ottobre 2007, ha di fatto posticipato di un 1 anno e 3 mesi l'inquadramento spettante ai ricorrenti.
31. Nel mentre, in data 3.12.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva pubblicato un nuovo bando per le progressioni economiche 2009/2010 il n. 58572/2010 per



4299 passaggi di fascia retributiva immediatamente superiore a quella rivestita, per coloro che avevano maturato almeno 2 anni di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza **(doc. 13)**.

32. In data 10.12.2010 i ricorrenti presentavano al Ministero domanda cautelativa di partecipazione alle procedure selettive di cui al bando del 2010 per l'inquadramento nella fascia retributiva immediatamente superiore (Area II - da F1 a F2), profilo professionale di "Addetto tecnico" **(doc. 14)**.

33. In data 02.08.16, l'odierno convenuto emanava il decreto Direttoriale n. 38 con il quale - in parziale modifica del decreto n. 466/2015 - faceva decorrere oltre che giuridicamente anche economicamente l'inquadramento nell'Area funzionale seconda - fascia economica F1 dal 1°.01.2009 **(doc. 15)**.

34. Nell'anno 2017, i ricorrenti sottoscrivevano dei nuovi contratti individuali di lavoro, in forza dei quali gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento in F1 decorrono dal 1°.01.09 **(doc. 16)**.

MOTIVI DEL RICORSO

Pacificamente acclarata la qualifica superiore, l'odierno ricorso ha l'obiettivo di far sì che l'inquadramento ottenuto con la sentenza TAR n. 1412/2011 reg. prov. Coll. venga retrodatato alla data del 1°.10.2007 specificatamente indicata dalla procedura di progressione economica impugnata davanti al Giudice Amministrativo.

Ed infatti, nell'ipotesi di accordo integrativo per l'Utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto la *"progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell'art.36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50, per finanziare, con decorrenza dal 1 ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei*



requisiti previsti dall'allegato A del ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."

La più ampia giurisprudenza amministrativa concorda che "La retrodatazione del provvedimento di inquadramento dell'interessato, che consegue all'annullamento della mancata inclusione dello stesso nella graduatoria dei vincitori di un concorso, costituisce un principio generale in forza del quale l'Amministrazione, al fine di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento, **è tenuta a riportare - per quanto è possibile - la decorrenza degli effetti del provvedimento di inquadramento al momento in cui essi avrebbero dovuto fisiologicamente dispiegarsi, anche se tale viene adottato in un momento successivo**" (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 31/07/2012, n. 7063).

Sempre secondo una consolidata giurisprudenza, gli effetti conformativo e ripristinatorio, derivanti dalla sentenza che annulla la mancata inclusione dell'interessato nella graduatoria dei vincitori di concorso, impongono la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell'inquadramento **alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l'Amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo** (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 8 settembre 2010, n. 32139)

Non si comprendono, dunque, le ragioni per la quali il Ministero, ottemperando alla sentenza del Tribunale Amministrativo abbia optato per retrodatare l'inquadramento dei ricorrenti – compresa la signora Baldassari – alla data del 1.01.2009, quando, invece, la procedura di passaggio tra le aree del 2008 prevedeva, in caso di superamento, un inquadramento nell'area seconda a partire dal 1°.10.2007



La scelta del Ministero di retrodatare l'inquadramento dei ricorrenti al 1°.01.2009 non poggia su alcun fondamento giuridico o logico.

Tanto meno può giustificarsi con riferimento all'accordo sindacale del 30 maggio 2013.

Ciò per una ragione di fatto e per una di diritto.

La ragione di fatto è rinvenibile nella circostanza che, all'evidenza, si è voluto escludere che i vincitori della causa al Tar potessero concorrere in situazione di parità con gli altri dipendenti e ciò del tutto ingiustificatamente, nonché in modo discriminatorio, poiché in forza degli accordi pregressi (cfr. accordo sindacale 08.02.2008), il riconoscimento della anzianità dal 1°.10.2007, avrebbe consentito loro la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda fascia.

Lo stesso accordo, del resto, adduce a motivo della posticipazione dell'inquadramento proprio quella di far coincidere il loro passaggio alla seconda fascia con le progressioni economiche, laddove pare evidente, invece, la diversità delle fattispecie, una definita da uno specifico accordo del 2008 per i ricorrenti e le progressioni economiche del 2008 e 2009 che riguardavano tutti i lavoratori in forza e, dunque, a maggior ragione anche i ricorrenti ed i loro colleghi.

La seconda, di ordine giuridico, si rifà "alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per



tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2005, n. 27685 [rv. 586049]).

Nella specie è esclusa la volontà di interpretare autenticamente il precedente accordo del 2008, come chiariscono le parti che, infatti, imputano ad un fatto diverso e sopravvenuto, le progressioni economiche indette nel 2010, adducendo la pretesa necessità di coordinare le due, sostanzialmente e cronologicamente diverse, fattispecie del passaggio di area, giustificato dalla particolare situazione dell'area A, descritta in fatto ed alle progressioni economiche valide per tutti i dipendenti.

Se i ricorrenti fossero stati correttamente inquadrati così come previsto dal provvedimento del febbraio 2008, avrebbero maturato i due anni nell'area seconda, fascia retributiva F1, requisito che gli avrebbe permesso di concorrere per le progressioni economiche di cui al bando del Ministero del 2010 e di aspirare ad una fascia retributiva ancora superiore, ovvero, area seconda, fascia retributiva F2.

In particolare, una volta ottenuta la suddetta decorrenza giuridica, i ricorrenti avrebbero avuto i requisiti (almeno due anni nella posizione di provenienza) per partecipare alla procedura di riqualificazione ed essere inseriti nella graduatoria definitiva per la fascia retributiva F2 area seconda con decorrenza 1°.01.2010.

Appare evidente che, qualora ai ricorrenti fosse stata riconosciuta la decorrenza prevista dall'accordo del 2008, ne sarebbe derivata la possibilità di concorrere alla selezione per l'accesso alla posizione economica di cui al bando del 2010 per ottenere l'inquadramento nella fascia retributiva F2 seconda area. Ed in base ai punteggi attribuiti (24,8 per Vinci e 26,3 per Sardi), i ricorrenti avrebbero occupato una posizione utile nella graduatoria redatta per l'accesso alla posizione F2.

A tal proposito è il caso di far presente che i ricorrenti, se avessero potuto partecipare al bando (se fosse stata ottemperata



in maniera corretta la sentenza TAR n. 1412/2011), qualora avessero avuto i requisiti, negati a causa della diversa retrodatazione del loro inquadramento, con i loro titoli e la loro anzianità di servizio si sarebbero collocati tra i vincitori in graduatoria.

Ed infatti, nella graduatoria per il passaggio da F1 a F2 (Addetto tecnico) con decorrenza 01.01.2010 sono previsti 35 posti ed il primo dei vincitori risulta aver ottenuto il punteggio 23,6, mentre l'ultimo il punteggio di 16,1 (**doc. 17**).

Naturalmente, essendo la graduatoria in corso di continuo aggiornamento, anche a seguito dei provvedimenti giudiziali emessi nelle diverse cause pendenti, solo all'esito dei chiarimenti che l'Amministrazione fornirà in giudizio, sarà possibile individuare esattamente le posizioni spettanti ai ricorrenti (ed i nominativi degli eventuali interessati da chiamare in giudizio, ove ritenuto necessario).

In via subordinata: sul risarcimento del danno da perdita di chance professionali

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse di accogliere le richieste sopra formulate si chiede la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non cagionati ai ricorrenti in ragione della c.d. "*perdita di chance*" subita, la cui risarcibilità è oramai pacificamente ammessa dai giudici di merito e di legittimità.

In primis, quella più evidente, è la perdita della possibilità di partecipare al bando per le progressioni economiche del 2010 che gli avrebbe permesso ad oggi un inquadramento nella più alta fascia retributiva F2. Ed infatti, solo la mancanza della permanenza per due anni nella fascia F1 – che si sarebbe verificata se i lavoratori fossero stati correttamente inquadrati a partire dal 1°.10.2007 – non gli ha consentito di raggiungere un tale obiettivo!



La giurisprudenza rivela che la "chance" consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positiva partecipazione al concorso e va considerata come un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale "chance", tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzii i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato (proprio come hanno dimostrato gli odierni ricorrenti con l'indicazione del punteggio che avrebbero conseguito) mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole (così Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852; Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752 e Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2004, n. 22524).

P.Q.M.

si chiede che il Giudice voglia fissare l'udienza di cui all'art. 415 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande:

In via principale

1. **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti a vedersi inquadrati ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.07 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia;
2. per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione convenuta di procedere all'inquadramento dei ricorrenti ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.07 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia;
3. inoltre, **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti a concorrere alla selezione per l'accesso alla posizione economica F2 ed a concludere il relativo iter di cui al concorso del 2010;



4. per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione convenuta di procedere all'inserimento dei ricorrenti, ad ogni effetto giuridico ed economico, nell'area seconda, fascia retributiva F2, a partire dal 1°.01.2010 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia.

5. per l'effetto, **condannare** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pagamento delle suddette differenze retributive.

In via subordinata

6. **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad essere risarciti per la perdita della "chance" in seguito alla mancata partecipazione al successivo concorso del 2010 per le progressioni economiche.

7. per l'effetto **condannare** il Ministero al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificato in via equitativa e commisurato al grado di probabilità del risultato favorevole che risulta dimostrato dal punteggio che i ricorrenti avrebbero conseguito.

8. Con rivalutazione e/o interessi.

9. Spese rifuse.

Si produce:

1. ipotesi di accordo integrativo del 8.2.2008;

2. tabella allegata all'accordo integrativo;

3. provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del 20.06.2008;

4. provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19.09.2008;

5. comunicato del Ministero dei trasporti del 1°.12.2008;

6. ricorso al TAR del 1°.12.2008;



7. sentenza TAR Lazio n. 1412/2011;
8. sentenza Consiglio di Stato n. 5414/12;
9. accordo sindacale 30 maggio 2011;
10. sentenza TAR Lazio n. 8256/2013;
11. decreto Ministero dei Trasporti n. 597/2013;
12. decreto direttoriale del n. 466 del 13.08.2015
13. bando per le progressioni economiche n. 58572/2010;
14. domande cautelative di partecipazione alle procedure selettive di cui al bando del 2010;
15. D.D. 38 del 2.08.2016;
16. contratti ricorrenti anno 2017;
17. graduatoria passaggio Area II da F1 a F2 (addetto tecnico) – prot. 542 del 3.10.2012;
18. dichiarazione sostitutiva di certificazione Sardi.

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che il relativo contributo è pari ad € 259,00.

Roma, lì data del deposito

Avv. Sergio Galleano



